



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 febbraio 2025 n.27

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 4, comma 5 della Legge 27 aprile 2023 n.69, l'articolo 22, comma 4 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 e l'articolo 55, comma 3 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 18 febbraio 2025;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

PROFILI DI RUOLO E STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Istituzione dei profili di ruolo e reclutamento dei professori e dei ricercatori)

1. Il presente decreto delegato istituisce i nuovi Profili di Ruolo (PDR) di Professore Universitario Ordinario (DOCUNI – Ordinario) e di Professore Universitario Associato (DOCUNI – Associato), congiuntamente denominati Professori Universitari (DOCUNI), nonché il PDR di Ricercatore Universitario (RICUNI), definendo le modalità di copertura di tali PDR e stabilendone lo stato giuridico. I PDR di DOCUNI possono essere ricoperti sia a tempo indeterminato, con inquadramento sul PDR, sia a tempo determinato con rapporto di lavoro pluriennale rinnovabile periodicamente. Il PDR di RICUNI è coperto esclusivamente in via temporanea, non rinnovabile oltre i cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169. Il presente decreto delegato stabilisce, inoltre, il trattamento retributivo dei predetti tre nuovi PDR, a modifica di quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del Decreto Delegato n.169/2023.

2. Il concorso pubblico per DOCUNI – Ordinario e per DOCUNI - Associato previsto dall'articolo 19, comma 3 e dall'articolo 22, commi 1 e 2 del Decreto Delegato n.169/2023 consiste in una valutazione comparativa tra candidati che abbiano conseguito titolo per svolgere insegnamento universitario, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, per le funzioni oggetto del concorso o per funzioni superiori. Oggetto della valutazione, da parte della Commissione Giudicatrice di cui al comma 5, sono i titoli, le pubblicazioni dei candidati, considerata la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua ricezione nella comunità scientifica, il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, la titolarità di brevetti, le attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale, il coordinamento o partecipazione a centri o gruppi di ricerca e della partecipazione a comitati editoriali.

3. Limitatamente al PDR di DOCUNI - Associato, oltre a quanto previsto al comma 2, è prevista una prova didattica su di un argomento pertinente all'ambito scientifico per il quale è stato bandito il concorso, individuato mediante estrazione ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova medesima.

4. Ai fini della copertura del PDR di DOCUNI – Associato, l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito brevemente UNIRSM) ha facoltà di riservare il concorso a propri dipendenti in servizio sul PDR di RICUNI, purchè siano rispettati i requisiti di cui al comma 2.

5. La Commissione Giudicatrice del concorso pubblico di cui al comma 2 è composta dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica o suo delegato con funzioni consultive e tre professori universitari ordinari, o di grado equivalente, in servizio presso università che fanno parte dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) o che abbiano ricoperto tale ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento di UNIRSM che richiede il concorso, e di cui due nominati dal Rettore previo sorteggio da una rosa di almeno sei nominativi proposti dal medesimo Dipartimento e comunicati al Consiglio dell'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere. Nell'ipotesi del concorso per coprire il PDR di DOCUNI - Associato, uno dei tre Commissari può essere un professore universitario associato o di grado equivalente in servizio presso università che fanno parte dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA). La Commissione Giudicatrice conclude i propri lavori entro novanta giorni dalla nomina della stessa.

6. La copertura del PDR temporaneo di RICUNI avviene, parimenti, mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del Decreto Delegato n.169/2023, tra coloro che siano in possesso di un titolo di dottorato di ricerca triennale coerente con l'ambito scientifico per il quale è bandito il concorso. Il concorso pubblico consiste in una procedura comparativa, avente ad oggetto la valutazione, da parte della Commissione Giudicatrice di cui al comma 7, dei titoli, delle pubblicazioni dei candidati considerata la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua ricezione nella comunità scientifica, del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale, nonché in un colloquio finalizzato alla discussione sui temi trattati nelle pubblicazioni e all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere.

7. La Commissione Giudicatrice del concorso di cui al comma 6 è composta da un membro nominato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica con funzioni consultive, da tre professori universitari, di cui almeno un professore ordinario, o di grado equivalente, in servizio presso università che fanno parte dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), o che abbia ricoperto tale ruolo, e due professori associati o di grado equivalente in servizio presso università che fanno parte dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), individuati nel rispetto di quanto previsto al comma 5. La Commissione Giudicatrice conclude i propri lavori entro novanta giorni dalla nomina della stessa.

8. Ai fini della copertura a tempo indeterminato e della copertura a tempo determinato pluriennale dei PDR di DOCUNI – Ordinario e di DOCUNI – Associato è richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche, ad esclusione del requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. A coloro che ricoprano a tempo indeterminato od a tempo determinato pluriennale i PDR di DOCUNI ed a coloro che ricoprano il PDR di RICUNI non si applica l'obbligo di cui all'articolo 31 della Legge 22 dicembre 1972 n.41.

Art. 2

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori)

1. Il regime di impegno lavorativo previsto per i PDR di DOCUNI e di RICUNI è a tempo pieno oppure a tempo definito. La quantificazione delle attività annue di ricerca, di studio e di

insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a millecinquecento ore annue per i PDR di DOCUNI e RICUNI coperti a tempo pieno ed a settecentocinquanta ore per i PDR di DOCUNI e RICUNI coperti a tempo definito. La titolarità di PDR di DOCUNI a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

2. I titolari di PDR di DOCUNI, di seguito brevemente professori, svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente, allo svolgimento di compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di trecentocinquanta ore in regime di tempo pieno e non meno di duecentocinquanta ore in regime di tempo definito.

3. I titolari di PDR di RICUNI, di seguito brevemente ricercatori, svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente, allo svolgimento di compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di trecento ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di duecento ore in regime di tempo definito.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di impegno lavorativo, di cui al comma 1, è esercitata su domanda dell'interessato all'atto dell'assunzione in servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione. L'esercizio dell'opzione comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti sono definite con regolamento di Ateneo, che può prevedere altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

6. Nell'ambito della competenza esclusiva di UNIRSM di valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori, il Senato Accademico stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca. In caso di valutazione negativa, i professori ed i ricercatori non possono fare parte di Commissioni di Abilitazione, di Commissioni Giudicatrici di concorso e di Commissioni preposte alle valutazioni dell'attività del personale accademico ai fini alla progressione di carriera e della retribuzione di risultato, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; la durata di tale inibizione è definita da Regolamento di UNIRSM adottato ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto di cui all'Allegato A al Decreto Delegato n.169/2023.

7. La copertura a tempo indeterminato o determinato pluriennale dei PDR di DOCUNI e RICUNI è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire e partecipare a società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie, ai sensi del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195 e del Regolamento di UNIRSM su spin-off e start-up, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia disposta dall'Ateneo. L'esercizio di attività libero-professionale da parte di professori e ricercatori è incompatibile con il regime di tempo pieno.

8. In deroga a quanto previsto dalla Legge 8 settembre 1967 n.38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche, dalla Legge 31 luglio 2009 n.108, dalla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche, dalla Legge 5 settembre 2014 n.141, i professori e i ricercatori, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere:

a) se in regime di tempo pieno:

- 1) liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;

- 2) previa autorizzazione del Rettore, attività di consulenza, nonché funzioni didattiche e di ricerca, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti Pubblici e Privati, sammarinesi ed esteri, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con UNIRSM ed a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dalla stessa UNIRSM;
 - 3) attività didattica e di ricerca presso Ateneo od Enti di ricerca esteri, sulla base di una convenzione tra UNIRSM e l'Ateneo od Ente finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce, in particolare, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui ai commi 6 e 10. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso l'Ateneo od Ente estero, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tale periodo di tempo, l'interessato non esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso UNIRSM. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi;
- b) se in regime di tempo definito, oltre alle attività di cui alla lettera a):
- 1) attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto a UNIRSM;
 - 2) attività didattica e di ricerca presso Ateneo od Ente di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore di UNIRSM che valuta la compatibilità di tale attività con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei, l'apporto dell'interessato è valutato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso in UNIRSM.
9. I professori ed i ricercatori devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale. Le relazioni triennali sono pubblicate in apposita sezione del Portale UNIRSM.
10. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali è di competenza del Senato Accademico ed ha luogo secondo le previsioni di Regolamento di UNIRSM adottato ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A al Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale può essere nuovamente presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

Art. 3

(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati, per un periodo massimo di un anno, rinnovabile consecutivamente una sola volta, in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1, è disposto dal Rettore, sentite le strutture di afferenza del professore o ricercatore.
3. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato.
4. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'organismo di destinazione non disponga altrimenti.
5. In caso di cambiamento di sede di servizio, i professori ed i ricercatori responsabili di

progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi da UNIRSM conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente della ricerca.

6. I docenti e i ricercatori possono dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca richiedendo un congedo non retribuito per motivi di studio definito, "anno sabbatico". Il congedo può essere concesso per un periodo complessivo non superiore a due anni accademici non consecutivi nel corso di un decennio. L'istanza, debitamente motivata, deve essere presentata al Rettore il quale, sentite le strutture di afferenza del docente, autorizza con proprio decreto la concessione. Nel concedere tali autorizzazioni, il Rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento di UNIRSM distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che ne facciano richiesta.

Art. 4

(Trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

1. Il trattamento stipendiale associato al PDR di DOCUNI – Ordinario coperti a tempo pieno, indeterminato o determinato pluriennale, è pari all'XI Grado previsto per il "vecchio regime" retributivo del pubblico impiego. Al totale annuo lordo si aggiungono un'indennità integrativa pari ad euro 11.000,00 (undicimila/00) annui erogata mensilmente, l'eventuale componente di risultato di cui al comma 5 e l'indennità di fine servizio da corrispondersi nei medesimi termini previsti per il pubblico impiego.

2. Il trattamento stipendiale associato al PDR di DOCUNI – Associato coperti a tempo pieno, indeterminato o determinato pluriennale, è pari al IX Grado previsto per il "vecchio regime" retributivo del pubblico impiego. Al totale annuo lordo si aggiungono un'indennità integrativa pari ad euro 6.100,00 (seimilacento/00) annui erogata mensilmente, l'eventuale componente di risultato di cui al comma 5 e l'indennità di fine servizio da corrispondersi nei medesimi termini previsti per il pubblico impiego.

3. Il trattamento stipendiale associato al PDR di RICUNI a tempo pieno è pari al IX Grado previsto per il "vecchio regime" retributivo del pubblico impiego. Al totale annuo si aggiunge l'indennità di fine servizio da corrispondersi nei medesimi termini previsti per il pubblico impiego.

4. In relazione ai PDR di DOCUNI – Ordinario e di DOCUNI – Associato sono previsti dieci scatti di stipendio con un aumento del sei per cento della sola base retributiva in progressione triennale, il cui riconoscimento è subordinato alla positiva valutazione prevista dall'articolo 2, comma 10. L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

5. Per i professori di cui ai comma 1 e 2 che coprono a tempo pieno il PDR di DOCUNI, è prevista una eventuale componente retributiva aggiuntiva di risultato la cui misura massima annuale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per il DOCUNI – Ordinario ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per il DOCUNI – Associato, la cui corresponsione avviene secondo le previsioni di Regolamento di UNIRSM adottato ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A al Decreto Delegato n.169/2023 e trasmesso al Congresso di Stato per la presa d'atto. Inoltre, ai professori che si avvalgono di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22 del Decreto Delegato n.169/2023 è corrisposta una indennità perequativa stabilita dal Consiglio dell'Università e trasmessa al Congresso di Stato per l'approvazione.

6. Nei casi di passaggio dal PDR di DOCUNI - Associato a quello di DOCUNI - Ordinario, gli scatti stipendiali maturati sul PDR di provenienza non sono soggetti a rivalutazione con riferimento al nuovo PDR in relazione al quale la progressione stipendiale ricomincia dall'inizio. Il soggetto interessato, tuttavia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nel PDR di provenienza risulti superiore a quello iniziale del nuovo PDR, la differenza è conservata con assegno *ad personam*, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

7. Il trattamento economico dei PDR di DOCUNI e RICUNI a tempo definito è riparametrato

sulla base dell'impegno orario di cui all'articolo 2 commi 1, 2 e 3.

Art. 5
(Competenza disciplinare)

1. Le disposizioni della Legge 21 ottobre 2022 n.145 non si applicano a professori e ricercatori.
2. E' istituito presso UNIRSM un Collegio di disciplina, composto dal Direttore della Funzione Pubblica o suo delegato e da due membri nominati dal Consiglio dell'Università, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito un parere conclusivo. Il Collegio di disciplina opera sulla base di apposito Regolamento adottato da UNIRSM ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A al Decreto Delegato n.169/2023 e trasmesso al Congresso di Stato per la presa d'atto, e secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, anche a seguito di segnalazione scritta del Direttore di Dipartimento presso cui il professore o ricercatore presta servizio. Il Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste all'articolo 6, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di disciplina, entro trenta giorni dalla proposta avanzata dal Rettore, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime il proprio parere sulla proposta, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio dell'Università per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio dell'Università irroga la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.
7. Il procedimento si estingue qualora la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di novanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio dell'Università. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti a fini istruttori.
8. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

Art. 6
(Sanzioni disciplinari)

1. Ai professori e ricercatori possono essere comminate, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - c) la revoca;
 - d) la destituzione senza perdita del diritto a pensione ovvero ad assegni;
 - e) la destituzione con perdita del diritto a pensione ovvero ad assegni.
2. La censura è una dichiarazione di biasimo per inadempienza dei doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione. Essa è rivolta con atto scritto dal Rettore, udite le giustificazioni del professore o ricercatore. Contro tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla ricezione, ricorso al Collegio di disciplina che si esprime sulla

pratica con provvedimento contenente il parere definitivo.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) gravi violazioni dei doveri professionali e dei Codici di Condotta.

4. La sanzione disciplinare di cui al comma 1, lettera b) comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, nonché la perdita ad ogni effetto dell'anzianità di servizio per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella sanzione non può per dieci anni essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento o Direttore di Centro di Ricerca.

5. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Rettore può disporre in via cautelare, a carico del professore o ricercatore, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo il tempestivo avvio del procedimento disciplinare secondo l'iter ordinario.

6. Il regolamento di cui all'articolo 5 comma 2, deve prevedere i termini applicativi relativi alle condotte rispetto all'applicazione delle sanzioni.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. Considerato che il documento di programmazione strategica triennale di UNIRSM, di seguito anche brevemente PST, redatto ed approvato ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Delegato n.169/2023 e valido solo per l'anno 2023, contiene la previsione del fabbisogno scientifico di UNIRSM medesima con riferimento al PDR di DOCUNI – Associato e che è in fase di approvazione il PST per il triennio 2024-2027 nel quale saranno previsti, per la prima volta, i PDR di DOCUNI – Ordinario, i concorsi pubblici di reclutamento svolti nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 19 comma 3 e articolo 22 comma 2 del Decreto Delegato n.169/2023 sono validi ai fini della copertura dei detti PDR di DOCUNI- Associato e di DOCUNI – Ordinario.

2. Il servizio prestato in qualsiasi forma a titolo di professore da coloro che abbiano in essere con UNIRSM un rapporto di lavoro alla data del 1° gennaio 2025, è riconosciuto ai fini del conteggio come anzianità di servizio, senza corresponsione degli arretrati, dalla data di conseguimento del titolo per svolgere l'insegnamento universitario di cui all'articolo 22 comma 2 del Decreto Delegato n.169/2023 e qualora tali professori conseguano il PDR di DOCUNI a tempo indeterminato.

3. Sono abrogati il Decreto Delegato 29 marzo 2024 n.80 ed il Decreto Delegato 22 agosto 2024 n.133.

4. E' abrogato il Decreto Delegato 21 novembre 2024 n.178. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 febbraio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi